

Allegato B ordinanza

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

eseguiti dagli enti attuatori delegati dal Commissario di Governo **per il contrasto al dissesto idrogeologico**

PREMESSA - INQUADRAMENTO GIURIDICO

L'attuazione di tali interventi è assicurata, ai sensi del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 dal Presidente della Regione in qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014.

L'articolo 36-ter, comma 1, del D.L. 77/2021 dispone che i Commissari di Governo di cui all'articolo 10, comma 1, del D.L. 91/2014, all'articolo 7, comma 2, del D.L. 133/2014 al D.P.C.M. 20 febbraio 2019 e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 32/2019 esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

L'articolo 10 comma 5 del D.L. 91/2014 prevede che il Commissario di Governo sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il successivo comma 6 prevede poi che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisca tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporti dichiarazione di pubblica utilità e costituisca, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento.

Il comma 2-ter dell'articolo 10 del D.L. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione possa delegare, per le attività di sua competenza di cui al medesimo articolo, un soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente medesimo, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario.

Il comma 4 dell'articolo 10 del D.L. 91/2014 prevede che il Commissario di Governo possa avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto.

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, art. 4 commi 2, 3, 3-bis e 4, prevede per il Commissario di Governo particolari norme acceleratorie per i procedimenti autorizzativi relativi alla tutela ambientale, nonché per le procedure di esproprio.

Il citato comma 3, tra l'altro, dispone che *“Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante*

e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto”.

Gli interventi in oggetto, ai sensi dell’art. 3-bis del suddetto D.L. 32/2019, nonché dell’art. 7, comma 2, del D.L. 133/2014 e dell’art. 36-ter del decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 conv. in L 29 luglio 2021, n. 108, devono essere monitorati dalle amministrazioni titolari dei CUP, ovvero dagli enti delegati, con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e **gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico"**.

Le presenti disposizioni disciplinano, secondo quanto previsto dal citato articolo 10 commi 2-ter e 4 D.L. 91/2014, l’operato degli enti attuatori delegati dal Commissario di Governo per realizzare gli interventi, con l'utilizzo motivato delle deroghe normative previste dalla normativa vigente.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli enti attuatori, delegati dal Commissario di governo per l’esecuzione delle opere.
2. I successivi articoli disciplinano le deroghe alla normativa nazionale che l’ente attuatore può utilizzare nella realizzazione dell’intervento delegatogli dal Commissario. Nei casi in cui l’ente attuatore ritenga di applicare, tra quelle di seguito previste, deroghe al Codice dei contratti pubblici, dovrà, renderne nota la motivazione al Settore Regionale di riferimento come di seguito definito.

ART. 2 – UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

1. Il Commissario di Governo si avvale, dei seguenti settori della Regione Toscana, che costituiscono ufficio proprio del Commissario:

- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile:
 - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
 - Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
 - Settori del Genio civile territorialmente competenti
- Direzione Programmazione e Bilancio:
 - Settore Contabilità
- Direzione Avvocatura Regionale, Affari Legislativi e Giuridici
 - Settore Attività Legislativa e Giuridica
- Direzione Generale della Giunta Regionale
 - Settore Contratti
- Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro

- Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane
- Settore Amministrazione del personale

2. I Settori regionali, nell'ambito dell'Ufficio del Commissario, assumono le stesse funzioni, ruoli, competenze e responsabilità che assolvono nell'ambito della Regione Toscana.

3. Il coordinamento dell'Ufficio del Commissario, come sopra costituito, è svolto dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana. È facoltà del coordinatore dell'Ufficio del Commissario emanare eventuali modalità operative per lo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni.

4. Per ogni intervento eseguito dagli enti attuatori è individuato come Settore Regionale di riferimento (di seguito "settore regionale") il Genio civile territorialmente competente.

5. La trasmissione di tutta la documentazione relativa alle presenti disposizioni, qualora non indicato diversamente nelle presenti disposizioni, è effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli interventi disciplinati all'interno delle presenti disposizioni costituiscono interventi prioritari e, ai sensi dell'art. 36-ter del D.L. 77/2021, di preminente interesse nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana.

2. L'individuazione da parte del Commissario quale ente attuatore delegato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del D.L. 91/2014, comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, con espressa motivazione, le deroghe alla normativa nazionale di riferimento così come disciplinate dalle presenti disposizioni.

3. In particolare sono di competenza dell'ente attuatore:

- la redazione ed approvazione del progetto dell'opera, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4, delle presenti disposizioni;
- l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
- le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
- i pagamenti conseguenti alle attività sopra indicate;
- la rendicontazione dell'intervento;
- la trasmissione dei dati di monitoraggio.

4. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nell'atto di finanziamento: salvo esplicita autorizzazione del Commissario di Governo, non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.

5. All'interno dell'atto di finanziamento è individuato il codice CUP per ogni intervento, in relazione al quale si applicano le disposizioni di cui alla delibera CIPE 63/2020; la non corrispondenza tra il codice CUP riportato sulla documentazione dell'intervento e quello indicato nell'atto di finanziamento rende quest'ultimo nullo (solo in relazione all'intervento non individuato correttamente dal CUP).

6. Ciascun ente attuatore, per ogni intervento per cui è delegato, nomina all'interno della propria struttura il Responsabile Unico del Procedimento e lo comunica al Settore regionale.

7. Sono a carico del RUP nominato dall'ente attuatore tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA, SITAT-229) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

8. L'ente attuatore è tenuto a supportare e collaborare con il Commissario al fine di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento e dall'atto di finanziamento.

9. Qualora, a seguito di sopravvenute valutazioni, emerga la possibilità di realizzare l'opera per lotti funzionali, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento e quanto previsto all'art. 35 comma 9 del Dlgs 50/2016, l'ente attuatore dovrà avvertire preventivamente il Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa e coordinarsi con lo stesso per gli adempimenti connessi al codice CUP ai sensi di quanto previsto nella delib. CIPE 63/2020.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 2 e ss D.Lgs. 50/2016, compreso quello al R.U.P., per le attività di indagine (comprese quelle durante i lavori), di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 17 e onnicomprensive di IVA ed ogni altro onere, è riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto. La suddetta quota del 10% può essere elevata fino al massimo del 15% solo previo parere del Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa sulla base dell'istruttoria del settore regionale. A tal fine il R.U.P. presenta motivata richiesta allo stesso settore, il quale si esprime tenendo in considerazione la complessità e la natura del progetto in questione. Non concorrono al raggiungimento della sopra citata quota massima per spese tecniche le somme necessarie per le indagini finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuo, per la bonifica da ordigni bellici e per affidare la verifica del progetto a soggetti di cui all'articolo 26, comma 6, D.Lgs. 50/2016. Le somme sopradette sono comunque sottoposte a parere di congruità da parte del settore regionale in sede di verifica di cui al successivo comma 7.

2. Quale riferimento economico della progettazione è utilizzato il prezzario regionale attualmente in vigore. Per le voci di lavorazione ivi mancanti, si dovrà provvedere all'elaborazione delle relative analisi dei prezzi, sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovrà ricorrere a ricerche di mercato, adeguatamente documentate, relative all'area territoriale di intervento.

3. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogati ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine il fondo di cui al comma 2 del citato art. 113 è determinato in misura non superiore all'1,8% dell'importo a base di gara: la quota dell'80% di cui al comma 3 del citato art. 113 è riportata tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento e ripartita secondo il regolamento dell'ente attuatore; la quota del 20% di cui al comma 4 del citato art. 113 non è riconoscibile al fine del "fondo per l'innovazione" e costituirà economia oppure, qualora necessaria per il completamento dell'intervento, potrà confluire nel quadro economico dello stesso.

4. Con riferimento alle procedure oggetto di incentivo ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, una somma pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara, evidenziata nel quadro economico dell'intervento, è riservata alla copertura dei compensi e delle spese relative all'Ufficio del Commissario che sarà disciplinata con apposito atto del Commissario. A tal fine il Commissario accantona le relative risorse, disponendo il trasferimento su apposito capitolo della gestione commissariale avente vincolo di destinazione.

5. Gli enti attuatori possono applicare la facoltà prevista dall'articolo 23, comma 4, D.Lgs. 50/2016 che consente di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

6. Gli enti attuatori, completato ogni livello progettuale e prima di procedere alla relativa approvazione, trasmettono il progetto al Settore regionale, specificando:

- a) se l'intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche;
- b) se necessita dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- c) se necessita della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA.

7. Il Settore regionale verifica, entro i 7 giorni successivi al ricevimento, che il progetto:

- a) sia coerente con quanto previsto dall'atto di finanziamento e dalle presenti disposizioni;
- b) rispetti i limiti del finanziamento assegnato;
- c) rispetti il limite del 10% di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero sussistano le condizioni di cui al medesimo comma 1 per elevare tale limite;

8. L'ente attuatore può sottoporre a verifica soltanto il livello progettuale posto a base di gara, esplicitando la motivazione per la quale ritenga di omettere la verifica di uno o più livelli progettuali. Resta ferma la necessità di sottoporre a verifica il livello progettuale posto a base di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione.

9. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui all'art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e, ove prevista, di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. 76/2020.

10. Qualora l'intervento venga realizzato per lotti funzionali, a seguito di quanto disposto al comma 9 dell'art. 3, le presenti disposizioni si applicano singolarmente ad ogni lotto funzionale.

11. La progettazione e l'esecuzione dell'intervento, ai sensi dell'art. 36-ter, comma 3, del D.L. 77/2021, deve essere effettuata in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni, dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm") all'ambiente di cui all'art.17 del Regolamento (EU) 2020/852.

ART. 5 – APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. Gli enti attuatori degli interventi, approvano i progetti mediante conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/1990. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si conclude entro 30 giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Qualora l'ente attuatore proceda ai sensi del successivo comma 4, la conferenza dei servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

La conferenza di servizi garantisce altresì la partecipazione dei cittadini in relazione alla variante urbanistica. A tal fine dovrà essere pubblicato, per 15 giorni, sul sito internet dell'ente attuatore e della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune interessato e sul BURT un avviso in cui si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante, viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si indicano i termini (analoghi a quelli per gli interessati ex artt. 11 e 16 del DPR 327/2001) e le modalità con cui presentare le osservazioni.

Le osservazioni degli interessati e dei cittadini sono riportate e valutate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente in merito.

L'ente attuatore motiva qualora ritenga di non procedere tramite conferenza di servizi all'approvazione del progetto.

2. I pareri, i visti ed i nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o qualora non si proceda tramite conferenza di servizi, in deroga ai termini della vigente normativa statale e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo e l'ente attuatore provvede alla conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 91/2014 e dell'art. 36-ter, comma 1, del D.L. 77/2021, quanto sopra si applica anche ai pareri e agli atti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. L'approvazione del progetto definitivo (ovvero esecutivo, nel caso in cui il livello definitivo sia stato omesso) da parte dell'ente attuatore comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori. Nei casi in cui non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione ai sensi del successivo comma 4.

4. Nel caso in cui l'intervento non sia conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o necessari del vincolo preordinato all'esproprio, l'ente attuatore trasmette al Commissario il progetto definitivo (ovvero esecutivo, nel caso in cui il livello definitivo sia stato omesso), corredato da tutti i pareri, i visti e gli atti di assenso previsti e/o dall'atto che approva il verbale conclusivo della conferenza di servizi. L'ente attuatore precisa nella lettera di trasmissione se l'approvazione in conferenza di servizi è stata unanime ed in caso contrario attesta la scadenza del termine per proporre opposizione da parte delle Amministrazioni indicate nell'art. 14-quinquies. Il progetto di cui al precedente capoverso è approvato e autorizzato dal Commissario, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 91/2014, e tale approvazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Il progetto trasmesso al Commissario ai fini di quanto sopra è altresì corredato degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. L'ente attuatore comunica l'avvenuta approvazione dei vari livelli progettuali al Settore regionale.

ART. 6 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del D.L. 32/2019 e dell'art. 36-ter, comma 3, del D.L. 77/2021, qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà, ad eccezione dei tempi di consultazione del pubblico.

ART. 7 – ESPROPRI

1. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

2. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, l'ente attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli con la sola presenza di due testimoni non dipendenti dell'ente beneficiario dell'esproprio. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati.

3. Ai sensi dell'art. 44 del DPR 327/2001, le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura del Settore regionale. Ai proprietari di tali aree è corrisposto una indennità pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area. Tale indennità può essere incrementata fino a massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. Per il calcolo di tale indennità si fa riferimento alle modalità definite dalla Regione Toscana, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, l'ente attuatore può procedere, per le motivazioni di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo connesse all'urgenza degli interventi, in deroga alla pertinente normativa nazionale, come di seguito disciplinato.

2. Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture inerenti agli interventi di cui all'atto di finanziamento.

3. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo comma 4 e dall'articolo 9.

4. Ove, ai sensi dell'articolo 9, si proceda a procedura aperta di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario (ferme le ulteriori forme di pubblicità di cui allo stesso articolo 9), il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, sul Profilo del committente dell'ente attuatore, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA).

5. Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'articolo 9, i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016.

6. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, i termini per la presentazione delle offerte, in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

7. L'ente attuatore può condizionare, in deroga all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione all'esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture prima della stipula del contratto o di procedere, in alternativa, alla stipula del contratto. Nel caso in cui l'ente attuatore si avvalga di questa facoltà, la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture, oppure la stipula del contratto per lavori, servizi o forniture, potrà avvenire subito dopo l'emanazione dell'atto di aggiudicazione condizionata.

8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, l'ente attuatore:

- nel caso in cui proceda alla consegna in via d'urgenza per lavori o all'esecuzione in via d'urgenza per servizi o forniture non potrà effettuare alcun pagamento prima della stipula del contratto e prima che siano concluse tutte le verifiche e, nel caso in cui non si pervenga alla stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario verrà liquidato con le modalità di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- nel caso in cui proceda alla stipula del contratto, fatta salva la necessità di includere nel contratto medesimo una condizione risolutiva, ex art. 1353 c.c., per l'ipotesi in cui le verifiche non diano esito positivo, non potrà, comunque, procedere ad alcun pagamento fino al termine di tutte le verifiche. Nel caso in cui si avveri una delle condizioni previste, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato con le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata;

- l'eventuale subappalto potrà essere autorizzato solo dopo la stipula del contratto, ancorché condizionato ai sensi del precedente capoverso, effettuando i controlli sul subappaltatore e procedendo al pagamento nei suoi confronti con le modalità di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

9. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 l'ente attuatore può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione.

10. Gli enti attuatori possono procedere con le procedure di affidamento anche in assenza degli atti di programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

11. In deroga agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 gli Enti attuatori possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza.

ART. 9 - AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici e di forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'ente attuatore può procedere con le seguenti modalità:

a) procedura aperta;

b) forme di pubblicità:

- è obbligatorio il rispetto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;

- è possibile la deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 8, comma 4;

ART. 10 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000, l'ente attuatore può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a).

2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, di importo pari o superiore a € 139.000 e fino alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ente attuatore può procedere mediante procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, selezionati mediante sorteggio, previa apposita manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico.

ART. 11 – SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per le prestazioni relative alla stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economico, del progetto definitivo o esecutivo nonché alla direzione lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo all'attività del Responsabile del procedimento di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché agli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si procede con le modalità di cui al precedente art. 10 e al presente articolo.

2. È ammesso l'utilizzo del criterio del minor prezzo nei casi in cui la prestazione è dettagliatamente prevista da norme vigenti quali ad esempio la verifica progettuale, il collaudo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Si procederà, invece, applicando, come criterio di selezione, l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016, per i servizi attinenti alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

3. Nel caso in cui si proceda ad affidamenti esterni dei servizi di cui al comma 1, la stima dei corrispettivi professionali da porre a base d'appalto può essere effettuata, in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. in L. 24 marzo 2012 n. 27, riducendo fino ad un massimo del 30% il valore risultante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, senza necessità di specifica motivazione.

In deroga all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 i servizi di cui al comma 1 possono essere affidati ad Enti pubblici, quali le Università, prescindendo dalla necessità che tali servizi siano espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, dotati di specifiche qualifiche professionali, qualora tra i prestatori del servizio siano compresi professori ordinari o associati o ricercatori universitari nelle materie oggetto dell'affidamento, provvisti dell'abilitazione richiesta per i servizi di cui trattasi.

ART. 12 - MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Gli interventi dell'atto di approvazione del finanziamento sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni e del cronoprogramma di attuazione trasmesso.

2. Per i lavori pubblici il CUP deve essere richiesto dalla stazione appaltante, che risulta titolare del medesimo. A sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 il Soggetto titolare del CUP è tenuto ad effettuare il monitoraggio degli interventi, attraverso il SITAT-229, classificando l'intervento sotto la voce "*MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico*".

3. Gli enti attuatori provvedono, immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo, all'invio, al Settore regionale, del cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'articolo 40 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, che deve essere congruente con le tempistiche previste nell'atto di finanziamento.

4. Gli interventi dell'oggetto di finanziamento sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni e delle fasi di lavorazione nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui al precedente comma 2, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte del Settore regionale. L'ente attuatore garantisce assistenza ai sopralluoghi tecnici effettuati per la verifica del rispetto delle presenti disposizioni.

5. Per ciascun intervento il referente regionale dovrà effettuare almeno un controllo in loco, preferibilmente durante l'esecuzione dei lavori, compilando i modelli e/o specifiche check list che saranno definite con successive comunicazioni del Coordinatore dell'Ufficio del Commissario in analogia a quanto previsto con la D.G.R. n 889 del 20.07.2020 "*Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n. 346/2017 e 1205/2017.*" Tali modelli e/o check list compilati dovranno essere inseriti a cura del referente regionale sulla piattaforma regionale di rendicontazione messa a disposizione dalla Regione Toscana prima dell'erogazione del saldo (come documentazione necessaria all'istruttoria per

l'erogazione del saldo). Resta fermo che quanto sopra rappresenta il numero minimo di controlli da effettuare e che, ove necessario al fine di garantire la corretta attuazione dell'intervento e il rispetto delle disposizioni commissariali, siano eseguiti un maggior numero di controlli per intervento.

6. Per ciascun intervento è individuato all'interno del personale del Settore regionale un referente regionale che costituisce il soggetto di riferimento della struttura commissariale per il Responsabile Unico del Procedimento. Il referente regionale collabora con il R.U.P. al fine della corretta applicazione delle presenti disposizioni.

7. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà trasmettere al Settore regionale con cadenza almeno bimestrale e comunque quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. Il R.U.P. fornisce tempestivamente al referente regionale tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dall'Ufficio del Commissario, ed in particolare, entro 10 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti, trasmette mediante il caricamento sulla piattaforma FENIX-RT:

- a) la nomina del RUP e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
- b) l'atto di approvazione del livello progettuale da porre a base di gara;
- c) il progetto esecutivo approvato e la procedura di affidamento dei relativi lavori;
- d) il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori recante il quadro economico aggiornato;
- e) la comunicazione di consegna e di inizio lavori;
- f) gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga e le eventuali perizie di variante;
- g) l'avvenuta conclusione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- h) il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con l'indicazione delle eventuali economie residue.

Il R.U.P. comunica tempestivamente al referente ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni.

Il R.U.P. comunica al referente entro il 10 dicembre di ogni anno le somme derivanti dallo scostamento tra l'importo finanziato e l'importo di progetto indicato nel quadro economico aggiornato.

8. Per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, sia il Responsabile Unico del Procedimento che il referente regionale devono utilizzare eventuali procedure e piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.

9. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo sono trasmesse, a cura del referente regionale, al Settore Tutela Acqua Territorio e Costa al fine di provvedere agli adempimenti di monitoraggio previsti dall'atto di finanziamento dell'intervento, compresa la redazione delle relazioni previste dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, dall'art. 17 comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonché dall'art. 36-ter, comma 4, del citato D.L. n. 77/2021.

10. Il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio secondo quanto sopra indicato comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse.

11. Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento contiene la stampa dello stemma della Regione Toscana e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, comunque il suo, contenuto, nonché l'eventuale targa permanente, sarà indicata dall'Ufficio del Commissario anche con riferimento a quanto disposto dall'atto di finanziamento.

12. Qualora, nell'ambito del controllo effettuato ai sensi dei precedenti punti, il Settore regionale rilevi inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi, ne dà comunicazione al Settore Tutela Acqua Territorio e Costa. Il Settore Tutela Acqua Territorio e Costa, valutato quanto comunicato dal settore regionale e ove ritenga sussistenti le inadempienze, negligenze o violazioni dell'ente attuatore, ne dà comunicazione al Coordinatore

dell'Ufficio del Commissario. Il Commissario, informato dal Coordinatore, diffida l'ente attuatore affinché rimuova la situazione di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal fine un termine non inferiore a 7 giorni. Scaduto tale termine senza che l'ente attuatore abbia provveduto, il Commissario si sostituisce all'ente attuatore relativamente all'adempimento contestato ovvero, nei casi più gravi, nel complesso delle attività di realizzazione dell'intervento, ovvero provvede alla sostituzione dell'ente attuatore inadempiente con altro soggetto. Sono a carico dell'ente attuatore per il quale si è attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.

ART. 13 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. L'ente attuatore, contestualmente all'aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale, oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta fino ad un massimo del 50% del ribasso conseguito. Qualora l'ente attuatore proceda a tale rimodulazione ne dà specifica comunicazione, trasmettendo il quadro economico aggiornato al Settore regionale.

2. Gli enti attuatori possono procedere direttamente all'approvazione di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che non prevedono aumento di spesa, oppure:

- che prevedano un aumento di spesa già previsto nei documenti progettuali (tecnici ed economici) e di gara (art. 106, comma 1, lettera a) ed e));
- che prevedano un aumento della spesa contenuto all'interno dell'accantonamento per imprevisti fissato nel quadro economico, eventualmente rimodulato a seguito di quanto indicato al comma precedente e comunque non superiore al 5% dell'importo originario del contratto.

Tali modifiche devono essere comunque trasmesse al Settore corredate della relativa documentazione (perizia di variante e atto di approvazione della stessa).

3. Per tutte le altre modifiche non ricomprese in quelle di cui al precedente comma 2, gli enti attuatori possono procedere alla relativa approvazione soltanto previa verifica positiva di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 delle presenti disposizioni. L'ente attuatore trasmette poi al Settore regionale la modifica contrattuale approvata.

5 Nel caso in cui, complessivamente, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta superi il 10% del quadro economico post aggiudicazione, il Settore regionale acquisisce il preventivo nulla osta del Settore Tutela Acqua Territorio e Costa volto ad accertare la disponibilità delle risorse

4. Alle comunicazioni di approvazione delle varianti di cui ai commi precedenti l'ente attuatore allega, ove dovuta, l'attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti di comunicazione e pubblicità previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. A seguito dell'approvazione di modifiche contrattuali, nell'ambito delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al Settore regionale, utilizzando il Modello D allegato alle presenti disposizioni e allegando il nuovo quadro economico.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'ente attuatore, immediatamente a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, trasmette al Settore regionale il quadro economico dell'intervento al netto del ribasso d'asta con indicato il ribasso d'asta conseguito.

7. Qualora l'ente attuatore proceda alla rimodulazione di cui al precedente comma 1, ne dà comunicazione, contestualmente alla trasmissione di cui al precedente comma 7, allegando il quadro economico rimodulato.

ART. 14 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il Commissario provvede alla liquidazione delle risorse con le seguenti modalità:

- a) acconto del 20 % dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, da erogare su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore. La richiesta dovrà essere inoltrata corredata dai documenti giustificativi in originale digitale o copia conforme digitale previsti dal Modello A, tra cui il quadro economico aggiornato, atti di approvazione del progetto, atti di affidamento di incarichi e lavori, contratto e verbale di consegna dei lavori;
- b) ulteriori tre acconti del 20 % dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore che attesti l'utilizzo di almeno il 75% dell'importo già erogato ovvero l'assunzione di obbligazioni (ad es. SAL) per un importo superiore. Le richieste, corredate dai documenti fiscali attestanti quanto sopra ovvero dalla relativa documentazione giustificativa in originale digitale o copia conforme digitale, dovranno essere inoltrate utilizzando il Modello B;
- c) saldo su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare, utilizzando il Modello C, accompagnata dalla documentazione indicata al successivo art. 17.
- d) previa motivata e documentata richiesta fatta pervenire dall'ente attuatore, potrà essere concesso un anticipo nella misura strettamente necessaria in relazione sia alle spese tecniche e di progettazione sia alle procedure di esproprio, nonché alle eventuali necessità di riconoscere l'anticipo di cui all'art. 35 del d.lgs 50/2016. L'importo di tale anticipo sarà conguagliato nella successiva richiesta di liquidazione.

I sopra citati modelli A, B e C saranno scaricabili dal portale FENIXRT.

Tutta la modulistica compilata ed i relativi allegati di cui ai punti precedenti dovranno essere inoltrati al Settore attraverso il portale FENIX- RT della Regione Toscana

2. Le liquidazioni sono subordinate alla verifica del rispetto da parte dell'ente attuatore degli obblighi di informativa e di monitoraggio previsti dalle presenti disposizioni, compresi quelli inerenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) da effettuarsi per il tramite del sistema regionale SITAT-229. In particolare il Settore regionale, in funzione della richiesta di liquidazione avanzata, verifica tramite i suddetti sistemi l'avvenuta esecuzione da parte degli enti attuatori dei relativi adempimenti amministrativi, tra cui:

- l'affidamento dei relativi contratti;
- l'emissione di stati di avanzamento dei lavori;
- il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
- la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
- la chiusura del CUP

Le liquidazioni sono altresì subordinate all'inserimento sul portale Fenix-RT e in allegato alla nota di liquidazione di un'attestazione firmata dal dirigente responsabile del Settore regionale che dia atto che siano state rispettate le presenti disposizioni. Tale attestazione è effettuata nei modi e nelle forme stabiliti dal Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Il Settore contabilità verifica che, in allegato alla nota di liquidazione, sia presente tale attestazione prima di procedere all'emissione dei mandati di pagamento da far sottoscrivere al Commissario.

L'erogazione del saldo è comunque subordinata, oltre che all'inserimento su Fenix-RT, da parte del Settore regionale, degli esiti del controllo in loco di cui al precedente art. 14 comma 4, all'attestazione da parte del settore regionale della corrispondenza della realizzazione dell'opera al progetto esecutivo e alle finalità dell'intervento, nonché della completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale.

3. L'ultimo acconto del 20 % e il saldo verranno decurtati delle eventuali somme spese per "opere accessorie" ovvero opere che, sebbene collegate all'intervento principale da una necessaria strumentalità, presentano una propria funzionalità autonoma che risulta riconoscibile sia in fase esecutiva che a conclusione dell'intervento. Non si intendono opere accessorie, bensì elementi costitutivi dell'intervento stesso, tutte quelle opere necessarie alla piena funzionalità dell'intervento

(anche ai fini della successiva gestione ed esercizio in condizioni di sicurezza) oppure derivanti da vincoli sovraordinati o da necessità di maggiore riduzione dell'impatto ambientale dell'opera principale. Il saldo finale sarà inoltre decurtato delle eventuali economie finali.

4. Le richieste di erogazione di cui al comma 1 devono essere corredate della documentazione relativa alle spese sostenute, così come indicato nei Modelli A, B, C, tale documentazione deve essere firmata digitalmente e trasmessa al Settore Regionale attraverso il portale FENIX- RT della Regione Toscana. Si precisa che le richieste e la documentazione relativa dovrà essere firmata digitalmente prima dell'inserimento on-line, una volta inserita la documentazione l'Ente dovrà inviare comunicazione tramite pec al Settore regionale comunicando l'avvenuto inserimento sul portale FENIX- RT.

5. Il Settore regionale, previa verifica positiva effettuata anche con riferimento al rispetto delle presenti disposizioni e al corretto assolvimento dell'obbligo di monitoraggio, provvede a validare la richiesta di liquidazione per la successiva erogazione da parte del Settore Contabilità.

ART. 15 – RENDICONTAZIONE

1. L'ente attuatore dovrà caricare sulla piattaforma Fenix – RT la seguente documentazione, in originale digitale o copia conforme digitale, in relazione a quanto già erogato dal Commissario e allo stato di avanzamento dell'intervento:

- Quadro economico aggiornato;
- Atti di approvazione del progetto;
- Atti di affidamento di incarichi e lavori;
- Contratti;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Stati di Avanzamento dei Lavori;
- Certificati di pagamento;
- Atti di impegno e liquidazione;
- Mandati di pagamento quietanzati;
- Fatture di pagamento corredate dal DURC;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;
- Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo
- Regolamento dell'ente in materia di incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

2. La documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di cui all'art. 16 e, in ogni caso, non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei documenti.

3. L'ente attuatore, completato il caricamento sul portale FENIX- RT della documentazione di cui sopra, ne dà comunicazione tramite pec al Settore regionale. Il Settore regionale verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa, oltre che il corretto inserimento nel portale; il portale FENIX – RT genera e implementa per ciascun anno il prospetto DSR nel quale sono riepilogati i dati contabili di rendicontazione dell'intervento; la documentazione corredata dai DSR viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica a campione (nella misura del 20% degli interventi) ed all'inoltro della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.